



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FroDI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
Ex DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E
REPRESSIONE FroDI
ex PREF III

EX ICQRF

Prot. Uscita del 27/07/2012

Numero: **0001049**

Classifica:



Roma, **27** LUG. 2012

Alle Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Agli organismi di vigilanza
LORO SEDI

Agli Organismi di controllo
LORO SEDI

Alle organizzazioni di categoria
LORO SEDI

Circolare in materia di informazioni obbligatorie sull'origine e sui controlli nel settore dell'olio d'oliva

Informazioni obbligatorie sull'origine in etichetta

Il regolamento (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012 stabilisce le norme di commercializzazione specifiche per il commercio al dettaglio degli oli di oliva. In particolare l'articolo 4 del citato regolamento disciplina la designazione obbligatoria dell'origine sull'etichetta dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine.

L'Unione europea, attraverso questo regolamento, riconosce che la qualità e il sapore dei diversi oli vergini ed extra vergini può variare a seconda dell'origine geografica a causa degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio.

Per questo motivo la Commissione ha ritenuto necessario stabilire un regime obbligatorio relativo alla designazione dell'origine per l'olio «extra vergine» di oliva e l'olio di oliva «verGINE» per evitare rischi di distorsione del mercato degli oli d'oliva commestibili (considerando 5 del reg. (UE) 29/2012).

L'articolo 9 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 29/2012 prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie, comprese quelle concernenti il regime di sanzioni, per assicurare l'osservanza dello stesso regolamento.

In merito alla normativa generale sull'etichettatura, la Direttiva 2000/13/CE prevede, all'articolo 13 paragrafo 2, che le indicazioni obbligatorie debbano essere comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Esse non devono in alcun modo essere dissimulate, deformate o separate da altre indicazioni o figure.

L'intento di tale previsione è assicurare che il consumatore possa agevolmente leggere e comprendere tali indicazioni obbligatorie.

Un concetto analogo è espresso anche all'articolo 2 paragrafo 1.a della stessa Direttiva ed è ripreso anche nella normativa nazionale dal Decreto legislativo n. 109 del 17 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni. L'articolo 2 "pubblicità" del citato decreto legislativo prevede esplicitamente che l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e, tra gli altri, sul luogo di origine e provenienza del prodotto stesso.

Tale informazione deve, dunque, essere apposta sulle confezioni in modo che sia facilmente percettibile al consumatore.

Stante queste premesse, si è rilevato che in molti casi le confezioni di oli di oliva vergini ed extravergini presenti sul mercato nazionale recano una indicazione dell'origine difficilmente leggibile, per esempio per il posizionamento della informazione in etichetta, per i colori dei caratteri che non sono chiaramente distinguibili dallo sfondo, per la dimensione delle lettere.

Tali esempi, non esaustivi, evidenziano situazioni in cui vengono elusi gli intenti dell'articolo 4 del regolamento (UE) 29/2012, contravvengono alle disposizioni della direttiva 2000/13/CE sulla corretta informazione al consumatore nonché alle disposizioni nazionali.

Per evitare tali fattispecie, e per prevenire di fatto una vanificazione della normativa citata in merito alla indicazione dell'origine, le imprese produttrici vorranno adoperarsi per assicurare che in etichetta tale informazione sia facilmente individuabile, chiaramente leggibile e distinguibile dal resto delle informazioni, preferibilmente apponendola nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

Considerato quanto sopra, gli Organi di controllo vorranno considerare l'etichettatura in materia di origine per gli oli di oliva vergini ed extravergini nell'ottica di un effettivo rispetto dell'obbligo prescritto dall'articolo 4 del Reg. (UE) 29/2012 valutando, se del caso, la sussistenza di illeciti amministrativi sanzionabili in forza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 225 del 2005 o nel D.Lgs n. 109/92 o penali.

Potenziamento e coordinamento dei controlli

Nel triennio 2012/2014 il Ministero, con il coordinamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, intende promuovere programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni dell'olio di oliva lungo tutte le fasi della filiera, con particolare riguardo alle fasi dell'imbottigliamento e del commercio all'ingrosso.

Per l'attuazione dei programmi di cui sopra il citato Dipartimento dell'Ispettorato e gli Organi di controllo da esso coordinati, si avvalgono del Sistema di analisi del rischio per la repressione delle frodi in campo agroalimentare in uso al medesimo Ispettorato.

In merito ai controlli analitici, nell'ambito dei propri programmi di ricerca, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche avvalendosi della "Sottocommissione metodi di analisi oli e grassi" della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario, intende attivare linee di ricerca finalizzate alla definizione di nuove metodiche analitiche per disporre di ulteriori strumenti tecnico-scientifici per il rafforzamento dell'efficacia dei controlli.

Per tener conto delle complesse dinamiche dei mercati, delle problematiche connesse all'evoluzione dei fenomeni fraudolenti, delle crescenti garanzie di qualità e sicurezza richieste dai consumatori e delle esigenze di tutela dei produttori da scorrette alterazioni delle condizioni di mercato, le attività di cui sopra saranno svolte anche in collaborazione con Enti, istituti di ricerca e Associazioni di produttori.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

Giuseppe Serrino

